

## REGOLAMENTO WARRANT “REDELFI 2022-2025”

### 1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento i termini con iniziale maiuscola avranno il significato di seguito indicato. I termini definiti al singolare si intendono definiti al plurale e viceversa.

“**Aumento di Capitale a Servizio dell’Esercizio dei Warrant**” indica l’aumento di capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile, deliberato dall’assemblea straordinaria dell’Emittente in data 29 aprile 2022, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, quinto comma, c.c., a servizio dell’esercizio dei Warrant.

“**Azioni Ordinarie**” o “**Azioni**” significa le azioni ordinarie di Redelfi S.p.A., dematerializzate, senza indicazione del valore nominale, e aventi godimento regolare.

“**Azioni di Compendio**” indica le massime n. 1.380.000 Azioni Ordinarie rivenienti dall’Aumento di Capitale a Servizio dell’Esercizio dei Warrant, aventi le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione nel momento in cui saranno messe a disposizione le Azioni di Compendio, destinate esclusivamente e irrevocabilmente all’esercizio dei Warrant.

“**Borsa Italiana**” significa Borsa Italiana S.p.A.

“**Consiglio di Amministrazione**” indica il consiglio di amministrazione *pro tempore* dell’Emittente.

“**Data di Inizio delle Negoziazioni**” significa la data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su Euronext Growth Milan.

“**Emittente**” significa Redelfi S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Monza, n. 127.

“**Euronext Growth Milan**” significa il sistema multilaterale di negoziazione denominato “*Euronext Growth Milan*”, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

“**Giorno di Borsa Aperta**” significa un giorno in cui Euronext Growth Milan è aperto per le negoziazioni secondo il calendario di Borsa Italiana.

“**Intermediario**” significa un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

“**Monte Titoli**” significa Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua qualità di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell’attività qui prevista.

“**Periodi di Esercizio**” significa, complessivamente, il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio e il Terzo Periodo di Esercizio, singolarmente, uno qualsiasi di tali periodi.

“**Periodi di Esercizio Addizionale**” ha il significato di cui all’art. 4 del presente Regolamento.

“**Periodi di Sospensione**” significa i periodi durante i quali un portatore dei Warrant non potrà esercitare il proprio diritto di esercizio, come identificati all’Articolo 5.

“**Prezzi di Esercizio**” significa, complessivamente, il Prezzo del Primo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio e, singolarmente, uno qualsiasi di tali prezzi, ovvero il diverso valore stabilito ai sensi dell’Articolo 6.

**“Prezzo del Collocamento”** indica il prezzo definitivo di quotazione delle Azioni Redelfi.

**“Prezzo del Primo Periodo di Esercizio”** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Primo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 1,375, corrispondente al Prezzo del Collocamento aumentato del 10% (dieci per cento).

**“Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio”** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Secondo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 1,513, corrispondente al Prezzo del Primo Periodo di Esercizio aumentato del 10% (dieci per cento).

**“Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio”** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Terzo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 1,664, corrispondente al Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio aumentato del 10% (dieci per cento).

**“Primo Periodo di Esercizio”** significa il periodo ricompreso tra il 3 luglio 2023 e il 17 luglio 2023 compresi.

**“Rapporto di Assegnazione”** ha il significato di cui all’art. 2 del presente Regolamento.

**“Rapporto di Esercizio”** ha il significato di cui all’art. 2 del presente Regolamento.

**“Regolamento”** significa il presente Regolamento dei Warrant “Redelfi 2022-2025”.

**“Regolamento Emittenti CONSOB”** significa il Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, come successivamente modificato e integrato.

**“Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan”** significa il Regolamento Emittenti di Euronext Growth Milan di Borsa Italiana del 25 ottobre 2021, come successivamente modificato e integrato.

**“Secondo Periodo di Esercizio”** significa il periodo ricompreso tra il 3 luglio 2024 e il 17 luglio 2024 compresi.

**“Statuto”** significa lo statuto sociale dell’Emittente di volta in volta vigente.

**“Termine di Scadenza”** significa il 17 luglio 2025.

**“Terzo Periodo di Esercizio”** significa il periodo ricompreso tra il 3 luglio 2025 e il 17 luglio 2025 (*i.e.* il Termine di Scadenza) compresi.

**“TUF”** significa il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, come successivamente modificato e integrato.

**“Warrant”** significa i warrant denominati “Redelfi 2022-2025”, validi per la sottoscrizione, salvo modifiche ai sensi dell’Articolo 6 del Regolamento, di n. 1 (una) Azioni di Compendio per ogni n. 2 (due) Warrant posseduti.

## **2. Emissione dei Warrant**

In data 29 aprile 2022, l’assemblea straordinaria dell’Emittente ha deliberato, inter alia:

- di emettere i warrant “Redelfi 2022-2025”, da assegnare gratuitamente nel rapporto di un warrant per ciascuna azione – alla data di avvio delle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e subordinatamente all’avvio delle negoziazioni medesime – a tutti coloro che sottoscriveranno azioni nell’ambito dell’Offerta, inclusi coloro che sottoscriveranno tali azioni nell’ambito dell’eventuale esercizio dell’opzione di over allotment (il **“Rapporto di Assegnazione”**);

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione ogni e qualsiasi potere per deliberare la definitiva disciplina dei warrant “Redelfi 2022-2025” e i meccanismi di assegnazione ed esercizio degli stessi, la quale rifletterà a grandi linee i termini e le condizioni esposti nell’assemblea stessa e che saranno articolati in apposito regolamento;
- di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, a servizio dell’esercizio dei warrant “Redelfi 2022-2025”, mediante emissione di azioni ordinarie della Società, in una o più volte, al prezzo di emissione che sarà determinato a cura del Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto del prezzo minimo, calcolato nel rispetto dell’art. 2441, comma 6, del Codice Civile, pari a Euro 0,98 per ciascuna azione, con esclusione del diritto di opzione e con termine di sottoscrizione ex art. 2439, comma secondo, del Codice Civile coincidente con il giorno finale dell’ultima finestra del Periodo di esercizio, quest’ultimo come verrà individuato;
- di stabilire che le azioni comunque ed in ogni tempo emesse godranno pienamente ed immediatamente dei diritti sociali, anche in tempo anteriore alla conclusione dell’operazione di aumento;
- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione - e, se del caso, per esso, ad uno o più soggetti a ciò delegati - a stabilire i tempi, le modalità, i termini e le altre condizioni dell’operazione;

In esecuzione delle suddette delibere societarie, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, all’uopo delegato, in data 20 maggio 2022 così come successivamente integrato in data 1 giugno 2022, ha deliberato, tra l’altro, di emettere n. 2.760.000 Warrant e massime numero 1.380.000 Azioni di Compendio. I portatori dei Warrant avranno la facoltà di sottoscrivere le azioni di compendio, nel rapporto di n. 1 azione di compendio ogni 2 Warrant posseduti (il “**Rapporto di Esercizio**”)

### **3. Diritti dei portatori dei Warrant**

Fatte salve le eventuali modifiche di cui all’Articolo 6, i portatori dei Warrant – emessi in esecuzione alla sopra richiamata delibera consiliare - avranno il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con le modalità e i termini di cui al presente Regolamento sulla base del Rapporto di Esercizio.

I Warrant saranno sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF e ammessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. Essi saranno liberamente trasferibili mediante registrazione nei conti detenuti presso Monte Titoli.

Salvo quanto previsto all’Articolo 5, i portatori dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio in qualsiasi Giorno di Borsa Aperta nel corso del Primo Periodo di Esercizio, del Secondo Periodo di Esercizio e del Terzo Periodo di Esercizio, in ragione di n. 1 (una) nuova Azione di Compendio per ogni n. 2 (due) Warrant presentati per l’esercizio, rispettivamente al Prezzo del Primo Periodo Esercizio, al Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio e al Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio, salvo modifiche ai sensi dell’Articolo 6 del Regolamento.

I Warrant circoleranno e saranno negoziabili sull’Euronext Growth Milan separatamente dalle Azioni cui sono abbinati a partire dalla Data di Inizio delle Negoziazioni.

### **4. Modalità di esercizio dei Warrant**

Fatta eccezione per quanto previsto all’Articolo 5, le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi Giorno di Borsa Aperta nel corso di ciascun Periodo di Esercizio e dovranno essere presentate all’Intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati.

Resta inteso che, qualora i portatori dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio.

Le Azioni di Compendio sottoscritte dai portatori di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il giorno di liquidazione successivo al termine dell’ultimo giorno di ciascun Periodo di Esercizio.

Le Azioni di Compendio sottoscritte in sede di esercizio dei Warrant avranno il medesimo godimento delle Azioni Ordinarie negoziate sull'Euronext Growth Milan o il diverso mercato su cui saranno negoziate le Azioni Ordinarie alla data di emissione delle Azioni di Compendio.

Il Prezzo del Primo Periodo Esercizio, il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio e il Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio dovranno essere integralmente versati all'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente potrà, fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui al successivo Articolo 5, a propria discrezione e previo tempestivo preavviso, stabilire dei periodi di sottoscrizione aggiuntivi della durata compresa tra 15 (quindici) e 60 (sessanta) Giorni di Borsa Aperta ("**Periodo di Esercizio Addizionale**"), durante il quale al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio al Prezzo di Esercizio relativo al periodo di esercizio successivo.

## 5. Sospensione dell'esercizio dei Warrant

L'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente abbia deliberato di convocare l'assemblea dei soci dell'Emittente, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, fino al giorno successivo (escluso) a quello in cui abbia avuto luogo l'assemblea stessa, anche in convocazione successiva alla prima.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, fermo restando quanto previsto all'Articolo 6, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci. In tale ultimo caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima del giorno successivo alla riunione del Consiglio di Amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto in ogni caso entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo.

Le richieste di sottoscrizione presentate durante il Periodo di Sospensione resteranno valide e assumeranno effetto dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Sospensione.

## 6. Rettifiche in caso di operazioni sul capitale sociale

Qualora l'Emittente dia esecuzione prima del Termine di Scadenza a:

- (a) aumenti di capitale a pagamento tramite emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o cum warrant, fermo restando il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibile per ciascun Warrant, i Prezzi di Esercizio relativi a ciascuna Azione di Compendio saranno diminuiti di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari alla differenza tra  $P_{cum}$  e  $P_{ex}$ , restando inteso che:

- **$P_{cum}$**  rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi 5 (cinque) prezzi ufficiali "*cum diritto*" dell'azione dell'Emittente registrati sull'Euronext Growth Milan o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni Ordinarie;
- **$P_{ex}$**  rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "*ex diritto*" dell'azione dell'Emittente registrati sull'Euronext Growth Milan o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni Ordinarie;

i Prezzi di Esercizio relativi a ciascuna Azione di Compendio non saranno aumentati nel caso in cui la differenza tra  $P_{cum}$  e  $P_{ex}$  dia un risultato negativo;

- (b) aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà proporzionalmente aumentato e i Prezzi di Esercizio saranno proporzionalmente ridotti;

- (c) aumenti di capitale a titolo gratuito senza emissione di nuove azioni o riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né i Prezzi di Esercizio;
- (d) aumenti di capitale mediante emissione di azioni da riservare agli amministratori e/o prestatori di lavoro dell'Emittente o delle sue controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2441, comma 8, e/o 2349 codice civile o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili né i Prezzi di Esercizio;
- (e) aumenti di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, codice civile, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né i Prezzi di Esercizio;
- (f) raggruppamenti o frazionamenti di Azioni Ordinarie, il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e i Prezzi di Esercizio saranno variati in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni Ordinarie;
- (g) operazioni di fusione o scissione in cui l'Emittente non sia la società incorporante o beneficiaria, a seconda dei casi, sarà conseguentemente modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio o assegnazione, a seconda dei casi;
- (h) distribuzioni di dividendi straordinari, non sarà modificato il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant, mentre i Prezzi di Esercizio saranno modificati sottraendo ai Prezzi di Esercizio il valore del dividendo straordinario.

Gli adeguamenti che precedono verranno proposti in deliberazione all'organo competente, unitamente all'operazione sul capitale che determina l'adeguamento stesso, per quanto necessario.

Ai fini del presente Articolo e del successivo Articolo 7, per "dividendi straordinari" si intendono le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, di una parte delle riserve di liquidità dell'Emittente diverse, quindi, dalla distribuzione dell'utile di esercizio, effettuate in caso di eccesso di liquidità dovuto, *inter alia*, ad accantonamenti effettuati durante gli esercizi precedenti, dalla vendita di rami di azienda o da altre motivazioni di natura strategica.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle sopra elencate e che produca effetti analoghi o simili a quelli sopra considerati, potranno essere modificati – senza la necessità di una delibera di approvazione da parte dei portatori dei Warrant - il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e/o i Prezzi di Esercizio dei Warrant e/o il Rapporto di Esercizio, con modalità normalmente accettate e con criteri non incompatibili con quelli desumibili dal disposto delle lettere da (a) e (h) del presente Articolo 6 e, comunque, sulla base di metodologie di generale accettazione volte a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

Nei casi in cui per effetto di quanto previsto, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il portatore dei Warrant avrà il diritto di ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero, con arrotondamento all'unità inferiore, e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria ovvero alcun diritto di ricevere pagamenti in denaro in sostituzione.

## **7. Esercizio dei Warrant anticipatamente e/o al di fuori dei Periodi di Esercizio**

Fermo quanto previsto al precedente Articolo 4, e fatta eccezione per i Periodi di Sospensione di cui all'Articolo 5, al portatore dei Warrant sarà altresì data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere il numero di Azioni di Compendio per ciascun Warrant di cui all'Articolo 3, anche anticipatamente rispetto ai e/o al di fuori dai Periodi di Esercizio nei seguenti casi:

- (a) qualora l'Emittente dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant; in tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la

facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, entro la data di stacco del diritto di opzione;

- (b) qualora l'Emittente deliberi una modifica delle disposizioni dello statuto sociale concernenti la ripartizione degli utili; in tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio in tempo utile per poter partecipare all'assemblea chiamata ad approvare le relative deliberazioni;
- (c) qualora, ai sensi dello statuto, sia promossa un'Offerta Pubblica di Acquisto e/o Scambio sulle Azioni Ordinarie il cui termine di adesione non cada durante i Periodi di Esercizio; in tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro il termine di adesione all'offerta pubblica di acquisto e/o scambio, in modo da poter eventualmente aderire a detta offerta conferendo in adesione alla stessa le Azioni di Compendio;
- (d) qualora il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente deliberi di proporre la distribuzione di dividendi straordinari; in tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro la data di stacco del dividendo;
- (e) qualora l'Emittente dia esecuzione ad aumenti gratuiti di capitale, mediante assegnazione di nuove azioni (salvo che le nuove azioni siano assegnate gratuitamente nell'ambito dei piani di compensi di cui all'Articolo 6(d)); in tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione.

Nei casi di cui al presente Articolo 7, lett. da (a) a (e), sarà possibile esercitare i Warrant al Prezzo di Esercizio relativo al Periodo di Esercizio immediatamente successivo.

## **8. Soggetti incaricati**

Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

## **9. Termini di decadenza**

Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il Termine di Scadenza.

I Warrant non esercitati entro tale termine decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

## **10. Regime fiscale**

Il regime fiscale applicabile ai Warrant sarà quello di volta in volta vigente.

## **11. Ammissione alla negoziazione dei Warrant su Euronext Growth Milan**

Verrà presentata richiesta a Borsa Italiana di ammissione alla negoziazione dei Warrant su Euronext Growth Milan, restando inteso che, successivamente, potrà esserne richiesta l'ammissione a un mercato regolamentato ovvero a un diverso sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Ove, per qualsiasi motivo, l'ammissione alla negoziazione non avesse luogo, ovvero qualora le Azioni e/o i Warrant venissero revocati dalle negoziazioni, i termini e le condizioni del presente Regolamento saranno, se del caso, modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant.

Le previsioni di cui al precedente comma non troveranno applicazione in caso di revoca dalle negoziazioni delle Azioni su Euronext Growth Milan con contestuale ammissione delle stesse su altro mercato regolamentato ovvero sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana.

## **12. Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai portatori dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla normativa applicabile, mediante comunicato stampa diffuso tramite SDIR e mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Emittente, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

## **13. Legge Applicabile e Giurisdizione**

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Qualsiasi contestazione relativa ai Warrant e alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita all'esclusiva competenza del Foro di Milano, fatte salve le competenze inderogabili di legge.

## **14. Offerta Pubblica Totalitaria sui Warrant**

Qualora un soggetto venga a detenere, a seguito di offerta pubblica totalitaria avente a oggetto i Warrant, un numero di Warrant che rappresenti almeno il 95% (novantacinque per cento) dei Warrant in circolazione, tale soggetto avrà il diritto di acquistare i Warrant residui entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta, laddove abbia dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto. Il corrispettivo sarà determinato sulla base dei criteri indicati nello Statuto dell'Emittente, con riferimento all'art. 111 del TUF.

## **15. Varie**

Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le variazioni siano approvate dalla maggioranza dei portatori di Warrant. In tale ipotesi troveranno applicazione le disposizioni in tema di assemblea ordinaria in seconda convocazione delle società per azioni.

Senza necessità di previo assenso da parte dei portatori dei Warrant ai sensi del capoverso precedente, l'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche (i) volte a rendere il presente Regolamento conforme alla legislazione di volta in volta vigente ed a eventuali disposizioni modificative della stessa; (ii) volte a tenere adeguato conto di eventuali raccomandazioni o osservazioni di Borsa Italiana e/o delle competenti autorità regolamentari, di controllo e/o di vigilanza; e (iii) ritenute necessarie o anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti dei portatori di Warrant.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le previsioni di cui al presente Regolamento.